
APPENDICE AL CAP. 4

**LA COMUNITA' MONTANA
NELLA LEGGE 97/1994
"Nuove disposizioni per le zone montane"
E NELLA LEGGE REGIONALE 10/1998
"... la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela
del territorio montano ..."**

La legge 97/1994, comunemente chiamata "La nuova legge sulla montagna", sicuramente ben accolta dalla gente della montagna, che ha destato molte attenzioni ed attese, e che comunque contiene motivi di sicura innovazione, offre alle Comunità Montane una notevole quantità di attribuzioni, di competenze, di funzioni, che coinvolgono anche la relativa programmazione dello sviluppo economico e sociale.

La legge regionale 10/1998 dà attuazione concreta alla legge 94 per il territorio montano della Lombardia, e proprio per questo contiene ed esprime attribuzioni-competenze-funzioni che vanno a riguardare un po' tutti i "Progetti strategici" che compongono il "Piano" di Comunità Montana.

Le pagine che seguono, allora, riprendono, dalle due leggi, in essenziale sintesi, proprio quei motivi che concretamente si inseriscono nei Progetti del Piano.

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97
(e successive variazioni)
“Nuove disposizioni per le zone montane”

art. 1.3 "..... le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per «comuni montani» si intendono «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni» in mancanza della ridelimitazione".

art. 28 - legge 142/90 "1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati".

art. 7.3 "Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientali concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale".

art. 8.2 "In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta".

art. 14 - legge 157/92 "1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali".

art. 16 - legge 157/92 "1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzate, regolamentandola, l'istituzione di aziende agricole-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento".

art. 9.1 "Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.".

art. 9.2 "Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni ... possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari".

art. 9.3 "Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi".

art. 71 - R.D. 215/33 "1. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termine dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica".

- art. 9.4 "Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale".
- art. 9.5 "Alle comunità montane ... possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali".
- art. 10.3 "... le comunità montane ... possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali".
- art. 11.1 "Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
- a) costruzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
 - b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
 - c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
 - d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
 - e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
 - f) realizzazioni di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
 - g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza".

art. 28 - legge 142/90 "1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati".

- art. 11.2 "Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche".
- art. 11.3 "I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241".
- art. 12.1 "Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- art. 15.1 "Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima".
- art. 19.1 "Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani

con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico".

art. 22.1 "Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane".

art. 24.1 "Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto".

art. 24.3 "Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ... istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 10

(e successive variazioni)

**“Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo
e la tutela del territorio montano
in attuazione della legge 97/1994”**

- art. 1. *“Finalità e ambiti di applicazione”*
4. "Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane ...".
- art. 2. *“Soggetti attuatori”*
1. "Sono soggetti attuatori della presente legge le Comunità montane ...”
- art. 3. *“Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali”*
1. "... è istituito il <<Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali>> ...”.
 5. “Il fondo ... viene assegnato alle Comunità montane per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale ...”.
- art. 4. *“Programmazione degli interventi”*
1. “Le Comunità montane ... individuano nel piano di sviluppo socio-economico e nei programmi pluriennali ... le linee programmatiche, i progetti e gli interventi coerenti con le azioni previste”.
 2. “I progetti e gli interventi ... sono deliberati dalle Comunità Montane ...”.
 3. “Le Comunità montane supportano tecnicamente i Comuni che lo richiedono nella predisposizione delle domande di finanziamento e nell’allestimento delle progettazioni”.
 4. “Le Comunità montane ..., entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2000, provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati ...”.
- art. 5. *“Classificazione del territorio montano”*
3. “Le Comunità montane ..., applicando i parametri elaborati dalla Giunta Regionale per tutto il territorio montano lombardo, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle seguenti tre zone omogenee:
 - Zona “A” corrispondente ai Comuni ... con svantaggio basso;
 - Zona “B” corrispondente ai Comuni ... con svantaggio medio;
 - Zona “C” corrispondente ai Comuni ... con svantaggio elevato”.

Art. 7. *“Tutela del patrimonio forestale e boschivo”*

1. “La Regione affida alle Comunità montane il compito di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi”.
2. “Le Comunità montane svolgono i compiti di cui al comma 1 operando d’intesa con i responsabili territoriali del Corpo forestale dello Stato, l’Azienda regionale delle foreste e con i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze”.

Art. 9. *“Interventi di conservazione ambientale”*

1. “Le Comunità montane, nell’ambito dei propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico, ... indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli edifici rurali”.
3. “Le Comunità montane ... gestiscono la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, ...”.
5. “Le Comunità montane ... concedono contributi ... sino ad un massimo del 50% del costo, per piccole opere di manutenzione ambientale all’interno dell’azienda o dell’area di proprietà, per la tutela delle tradizioni tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà di enti pubblici; possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli singoli od associati”.

Art. 10. *“Sistema della viabilità locale”*

2. “La viabilità a servizio dell’attività agro-silvo-pastorale ... viene così classificata:
 - a) interpodereale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta al pubblico transito motorizzato;
 - b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpodereale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito”.
3. “La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità montane sentiti i Comuni.”
4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna non soggette al pubblico transito motorizzato viene definita dalla Giunta regionale con regolamento-tipo che viene adottato dai singoli Comuni con le specificazioni del caso. Le Comunità montane, in accordo con i Comuni nelle stesse ricompresi, e tra di loro, possono individuare circuiti per l’uso dei mezzi fuoristrada motorizzati e ne regolamentano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta regionale”.

Art. 12. *“Incentivi per l’insediamento nelle zone montane”*

4. “Le Comunità montane, ... a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell’attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per l’allacciamento ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrare dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale”.

Art. 14. *“Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno”*

1. “Le Comunità montane ... promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale”.

2. “I soggetti individuati dalle Comunità montane ... formulano entro 90 giorni dall’incarico, un piano-programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l’esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura eco-compatibili, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico-forestale”.

3. “Il piano-programma ... è approvato dalle Comunità montane”.

4. “...le Comunità montane possono delegare i Consorzi forestali a svolgere compiti di guardia boschiva o di polizia forestale ...”.

5. “Le Comunità montane possono affidare ai coltivatori diretti singoli o associati, nonché a cooperative agricole, ... la realizzazione delle opere ed azioni previste dalla presente legge o individuate dai piani-programma, con priorità per coloro che risiedono o esercitano prevalentemente la loro attività nei Comuni montani”.

6. “La Regione, anche con l’intervento dell’Azienda regionale delle foreste, promuove lo sviluppo dell’economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di “filiera”. Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane”.

7. “La Giunta regionale concede alle Comunità Montane un contributo nella misura massima del 75% per finanziare gli interventi di forestazione e agricoltura eco-compatibile”.

Art. 15. *“Strutture di gestione forestale”*

2. “Le Comunità montane promuovono la costituzione di strutture di gestione (*forestale*) in relazione: alle caratteristiche forestali e boschive ed alla intensità degli interventi attivabili; all’ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di patrimoni di proprietà privata; alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali o demani civici idonei a contenere il degrado fondiario; alla presenza di aziende diretto-coltivatrici che

assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione di pluriattività ...; alla gestione nei parchi o nelle aree protette regionali dei servizi di manutenzione del territorio”.

3. “la Comunità montana competente concede un contributo per le attività delle strutture di gestione ...”.

4. “la Comunità montana può utilizzare personale reperibile sulla base delle previsioni e delle provvidenze della legge per i lavori socialmente utili, assegnandolo alle strutture di gestione”.

Art. 17. *“Attività produttive agricole”*

3. “Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi adeguati, le Comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote-latte”, ... nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovi-caprini ...”.

4. “Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'alpeggio, ai conduttori di malghe e pascoli nel territorio regionale possono essere concessi annualmente contributi per:

a) la permanenza estiva sull'alpeggio del conduttore e del personale di aiuto;

b) ciascun capo monticato.

5. “Ai proprietari degli alpeggi possono essere altresì concessi contributi per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali all'attività svolta.”

6. “Possono inoltre essere concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti.”

7. “Il Sindaco del Comune, sul cui territorio si svolge l'attività di alpeggio e pascolo, certifica il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6 ed inoltra alla Comunità montana competente la relativa richiesta di contributo”.

Art. 18 *“Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori”*

3. “Per le stesse finalità di cui al comma 1 (*ricomposizione fondiaria e accesso dei giovani all'attività agricola*) le Comunità montane concedono contributi a copertura totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta dei terreni”.

Art. 20 *“Tutela dei prodotti tipici”*

1. “La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, ... definisce e realizza progetti e programmi di interesse regionale nell'ambito della promozione,

valorizzazione e commercializzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari che possono fregiarsi della menzione aggiuntiva <prodotto della montagna italiana>”.

Art. 21 *“Turismo rurale e ambiente montano”*

1. “Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, le Comunità montane ... promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell’ambiente naturale, anche utilizzando le potenzialità dell’agriturismo”.

2. “Le Comunità montane ... possono concedere incentivi per l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali”.

Art. 22 *“Autoproduzione e benefici in campo energetico”*

1. “La concessione regionale per l’installazione di piccoli generatori ... per lo sfruttamento dei piccoli salti d’acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente ai residenti nelle Comunità montane, ... nonché a società ed imprese che svolgono la loro attività nei medesimi ambiti”.

Art. 23 *“Insediamenti produttivi”*

1. “La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, ...definisce i criteri di compatibilità degli insediamenti produttivi con l’ambiente montano, individuando in particolare le lavorazioni per le quali occorre condurre preliminari e specifiche verifiche”.

Art. 24 *“Artigianato e mestieri tradizionali”*

1. “La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, ...determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna lombarda e definisce per questi le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti”.

2. “Le Comunità montane ... definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle

more delle azioni regionali, le Comunità montane ... agiscono sulla base della propria programmazione”.

Art. 27 “Attività commerciali”

3. “Le Province e le Comunità montane ... promuovono intese tra il comparto della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma 2 (*ubicati nei piccoli centri montani*) per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali ...”.

Art. 28 “Turismo montano”

1. “La Regione incentiva, quale momento di sviluppo sociale, economico e culturale, il turismo montano. A questo fine la Giunta regionale, sentite ... le Comunità montane, sviluppa programmi ed azioni intese alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell’offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli enti locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistico-sportivi, alla messa in sicurezza della utenza anche con il sostegno di garanzie assicurative.”

Art. 29 “Tutela e sicurezza del turismo montano”

1. “Le Comunità montane ... promuovono azioni intese a sensibilizzare il turista-utente per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto logistico, l’organizzazione sanitaria e di soccorso esistenti”.

Art. 33 “Esercizio associato di funzioni”

1. “... le Comunità montane, anche in consorzio tra loro, ... promuovono l’esercizio associato di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni”.

2. “I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico”.

Art. 34 “Informatizzazione”

1. “Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un sistema informatico ..., in

collaborazione” con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell’Amministrazione pubblica”.

Art. 35 “*Servizi sociali*”

1. “Le Comunità montane sono individuate quali istituzioni alle quali attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione”.
2. “Nel quadro generale di programmazione e nella normativa di settore in particolare, le Comunità montane, al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei Comuni montani, promuovono:
 - a) la realizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-assistenziali per anziani e persone svantaggiate;
 - b) la realizzazione di strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i giovani”.

Art. 39 “*Servizio scolastico*”

1. “Le Comunità montane ... collaborano con l’Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordo di programma stipulato a livello provinciale”.
3. “... la Regione finanzia altresì alle Comunità montane ... l’acquisto di mezzi pubblici di trasporto per gli alunni in caso di soppressione di sedi scolastiche a seguito di processi di razionalizzazione, quando non esistano servizi di linea già costituiti ...”.
4. “Le Comunità montane concedono borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di scuola secondaria superiore o universitari in località diverse da quelle di residenza”.

Art. 40 “*Istituzione della scuola per la montagna e collaborazione con le università lombarde*”

2. “La Giunta regionale propone al Consiglio il provvedimento istitutivo della scuola, con il quale:
 - a) stabilisce i contenuti dell’accordo di programma da stipulare con le Comunità Montane ... per la definizione del progetto formativo ...”.

Art. 41 “*Trasporti pubblici*”

1. “Per i Comuni montani ... nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato ai bisogni delle popolazioni locali ..., le Comunità montane ... provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci ...”.

3. “Le Comunità montane possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane”.
5. “Le Comunità montane ... possono concedere contributi a compensazione dei maggiori oneri di trasporto”.
6. “La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane ... i contributi per l’espletamento del servizio e per l’acquisto degli automezzi”.

Art. 42 “*Interventi di razionalizzazione dei servizi*”

3. “Le Comunità montane forniscono alla Giunta regionale gli elementi di giustificazione e di supporto per le deroghe da accordare”.

Art. 44 “*Catalogazione dei beni storico-culturali*”

1. “... la Giunta regionale realizza, con la collaborazione ... delle Comunità montane ..., il catalogo dei beni storico-culturali della montagna lombarda, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione”.
4. “La Giunta regionale, d’intesa ... con le Comunità montane, predispone annualmente un programma per la valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo, insieme ad adeguate iniziative per lo studio e per la conoscenza dei luoghi e di quanto vi si trova”.

Art. 45 “*Itinerari storici*”

2. “La Giunta regionale, d’intesa ... con le Comunità montane, assume le iniziative connesse alla identificazione, catalogazione e valorizzazione dei percorsi storici della montagna”.

Art. 46 “*Valorizzazione della cultura della montagna*”

1. “La Giunta regionale, in accordo con le Comunità montane, provvede ad istituire centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura e delle lingue locali dell’area montana lombarda, con l’obiettivo di realizzare almeno un museo o una mostra permanente nel territorio di ciascuna Comunità montana e di sostenere quelli esistenti”.

Art. 47 “*Osservatorio della montagna*”

2. “La Giunta regionale definisce, in accordo ... con le Comunità montane, la sede, l’ambito di attività dell’Osservatorio, il progetto costitutivo e realizzativo e le procedure di rendicontazione dell’attività”.

Art. 49 *“Progetti pilota”*

4. “Le proposte relative ai progetti pilota possono essere presentate alla Giunta regionale ... da almeno due Comunità montane, tra loro coordinate ...”.

Art. 52 *“Consulta per la montagna”*

1. “La Consulta per la montagna è composta da:
d) i Presidenti delle Comunità montane ...”.